

Legge regionale 03 dicembre 1990 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Abrogazione dell' articolo 8 della legge regionale 29 novembre 1990, n. 52 concernente: << Variazioni delle iscrizioni di assegnazioni statali e degli stanziamenti di capitoli di bilancio della regione per l' anno 1990 >>. Proroga del termine fissato dall' articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23.

Art. 1

1. L' articolo 8 della legge regionale 29 novembre 1990, n. 52 è abrogato.

Art. 2

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Da ritenersi incostituzionale in seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell' articolo 7 L.R. 23/1989, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza 19 dicembre 1991, n. 504.

2 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera g), L. R. 34/2017

Art. 3

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.